

(N. 1077)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(SPATARO)

di concerto con il **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 31 MAGGIO 1950

Temporanea assunzione da parte dello Stato del contributo dovuto dai Comuni della Repubblica per l'impianto di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani.

ONOREVOLI SENATORI. — Nel passato il collegamento telefonico venne considerato come un mezzo di comunicazione non necessario e quasi di lusso, per cui qualunque Comune che ne avesse sentito il bisogno avrebbe dovuto sopportarne metà della spesa.

Le esigenze della vita moderna, invece, hanno dimostrato la fondamentale importanza di questo mezzo di rapida comunicazione del pensiero a distanza che, di conseguenza, viene adesso comunemente considerato come uno strumento indispensabile alla vita civile tanto nei suoi rapporti economici che in tutti gli altri rapporti sociali. E la sua importanza, anzi, è tanto maggiore quanto più isolato è il centro cui serve.

Sono stati questi i principi ispiratori del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, che per la prima volta stabilì che il concorso nella metà della

spesa dovuta dai Comuni per l'impianto e la estensione di reti telefoniche urbane e per i collegamenti interurbani previsti dall'articolo 239 del Codice postale e delle telecomunicazioni facesse carico al bilancio dello Stato, quando gli impianti riguardassero Comuni sprovvisti di telefono dell'Italia meridionale e delle isole e fossero eseguiti negli anni 1947 e 1948.

Venne all'uopo autorizzata la spesa di 350 milioni di lire a carico dello Stato, mentre una spesa di uguale importo restava a norma di legge, a carico delle Società concessionarie di zona.

Con la legge 23 febbraio 1950, n. 111, il beneficio è stato esteso, sempre nei detti limiti di spesa, anche agli impianti eseguiti negli anni 1949 e 1950 ed ai Comuni delle provincie di Frosinone e Latina e dell'Isola d'Elba.

In virtù del decreto legislativo n. 783 e della suddetta estensione ben 469 comuni meridionali e delle isole sono stati già forniti o stanno per essere forniti di telefono.

Resteranno però ancora privi di collegamento telefonico ben 950 Comuni in tutta la Repubblica, di cui la gran maggioranza nell'Italia meridionale.

Tale situazione è stata ritenuta non oltre tollerabile tanto dal Governo che dal Parlamento che in più occasioni, e specie in sede di discussione dell'ultimo bilancio, ha invocato con insistenza che questo grande strumento di civiltà sia dato a tutti i comuni d'Italia.

Per soddisfare questo bisogno così universalmente sentito ho predisposto il presente disegno di legge, col quale l'assunzione temporanea da parte dello Stato del contributo dovuto dai comuni sprovvisti di telefono è esteso agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei

comuni di tutta l'Italia sprovvisti di telefono e che vengano eseguiti entro il 1952.

A questi nuovi collegamenti vengono estese, in quanto applicabili, tutte le norme del decreto del Capo provvisorio dello Stato, 30 giugno 1947, n. 783.

La spesa all'uopo necessaria è prevista per lo Stato in 950 milioni di lire ripartita nei tre esercizi 1950-51, 1951-52 e 1952-53.

La copertura della spesa è assicurata dall'incremento degli avanzi di bilancio conseguente all'accertato costante incremento del traffico, specie in relazione al prossimo aumento di circuiti disponibili per l'imminente ultimazione dei lavori di potenziamento del cavo nazionale.

I nuovi collegamenti, pertanto, determineranno al più presto, come l'esperienza insegna, un ulteriore straordinario incremento di traffico i cui proventi permetteranno presto allo Stato di riprendere le somme anticipate e realizzare anzi un considerevole avanzo.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

L'assunzione da parte dello Stato del contributo previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, e successive modificazioni ed estensioni, è estesa agli impianti ed ai collegamenti telefonici dei comuni della Repubblica sprovvisti di telefono e che vengano eseguiti entro il 1952, anche se all'esecuzione provveda lo Stato stesso per conto delle Società concessionarie di zona.

### Art. 2.

Le domande per fruire del beneficio di cui al precedente articolo 1 debbono essere presentate al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni dai comuni interessati.

Nella domanda deve essere specificata la località con la quale il Comune preferirebbe essere collegato.

### Art. 3.

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di lire 950.000.000 ripartita come appresso: lire 250.000.000 nell'esercizio 1950-51; lire 400.000.000 nell'esercizio 1951-52 e lire 300 milioni nell'esercizio 1952-53.

Agli effetti dell'articolo 81, - 4° comma - della Costituzione della Repubblica, alla spesa di lire 250.000.000 per l'esercizio 1950-51 si provvede con la somma già stanziata al capitolo 43 dello stato di previsione della spesa dell'azienda di Stato per i servizi telefonici dello stesso esercizio.

### Art. 4.

Ai collegamenti previsti dagli articoli precedenti sono estese tutte le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 783, che non siano incompatibili con la presente legge.

### Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni in bilancio.